

## **O.M n°92-2007: Attività di recupero dei debiti nelle scuole secondarie**

- **Articolo 1**

*La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo perseguendo l'obiettivo di contribuire e migliorare la qualità degli apprendimenti.*

- **Articolo 2**

*Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente.*

*Esse sono programmate ed attuate dai Consigli di classe sulla base di criteri didattico – metodologici definiti dal Collegio dei docenti e dalle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio di istituto.*

- **Articolo 3**

*I Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel certificare gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.*

- **Articolo 4**

*L'organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal Consiglio di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessate. Ove le medesime non intendono avvalersi i tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.*

*Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno di sottoporsi alle verifiche programmate.*

- **Articolo 5**

*Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell'anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate.*

- **Articolo 6**

*Il Collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.*

- **Articolo 7**

*Ove i genitori non ritengono di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbano comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche.*

- **Articolo 8**

*Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale.*

*In caso di esito positivo, l'alunno viene ammesso alla classe successiva ; in caso di esito negativo il risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".*

- **Articolo 9**

*Per gli studenti dell'ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo quadrimestre presentino insufficiente in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e forme di verifica da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all'esame di Stato.*